

U. 11 h. 14.35

PRIMO FIRMATARIO:
MOZIONE POLITICA EDUARDO SAMPIETRO

FURDI DAVID
TEL. ~~XXXXXXXXXX~~

MOZIONE DI RICHIESTA DI AUMENTO DI COMPETENZE PER GLI AVVOCATI

I delegati firmatari

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162 che prevede, tra l'altro, la possibilità di stipulare una convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di avvocati in materia di separazioni e divorzi.

CONSIDERATO

- che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n.162, nel disciplinare la procedura di negoziazione assistita conferisce espressamente agli avvocati all'articolo 5 e all' articolo 6 poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico degli accordi stipulati in tale materia con effetti costitutivi sullo status delle persone in ambito familiare mediante l'invio allo stato civile degli accordi autenticati dagli avvocati per la loro iscrizione o trascrizione nei registri ivi conservati;
- che la stessa Agenzia Entrate con circolare in data 16/07/2015, preso atto del dato normativo di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n.162, che equipara l'accordo concluso secondo le prescritte modalità ai provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio, li parifica ai fini fiscali ai provvedimenti giurisdizionali, estendendo ad essi l'esenzione di cui all'articolo 19 della legge n. 74/1987, con ciò ritenendoli funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle crisi coniugali alla stregua dei medesimi accordi stipulati in ambito giudiziario;
- che il citato decreto legge pur prevedendo all'art. 5 che "l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziaria", contraddittoriamente, al successivo comma III, che esclude che tale accordo possa essere oggetto di trascrizione, quando le parti contestualmente concludano contratti o atti soggetti a trascrizione, richiedendo un'ulteriore autentica di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e che ciò appare in contrasto logico-giuridico con quanto invece previsto al successivo art. 6 comma III, come modificato dalla legge di conversione, ove si prevede che l'accordo raggiunto, autenticato dall'avvocato con le certificazioni di cui all'art. 5, è addirittura titolo idoneo per la trasmissione all'ufficiale dello stato civile del Comune per le iscrizioni/trascrizioni aventi effetto costitutivo sullo status delle parti.

RITENUTO pertanto francamente discriminatorio nonché contraddittorio che ove venga normativamente parificato il contenuto dell'accordo di negoziazione assistita in ambito di famiglia ai provvedimenti giurisdizionali ex articolo 6 comma III del decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n.162 - come doverosamente prende atto la stessa Agenzia delle Entrate parificandoli in termini fiscali, quando contengano atti di trasferimento immobiliare a quelli presi in sede giurisdizionale - non venga altresì coerentemente prevista l'immediata trascrivibilità dell'accordo redatto con l'assistenza degli avvocati in sede di negoziazione assistita - con il prescritto intervento del pubblico ministero - ed assolte le formalità certificative attribuite espressamente dalla legge agli avvocati stessi con funzione parificata a quella di pubblico ufficiale con effetti anche costitutivi sullo status ben più incisivi della mera pubblicità-notizia della trascrizione.

MOZIONE POLITICA

CHIEDONO

Al Congresso Nazionale Forense di Rimini di impegnare il Consiglio Nazionale Forense, unitamente all'Organismo politico dell'Avvocatura affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento la modifica del comma terzo dell'articolo 5 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n.162, consentendo agli avvocati di autenticare sottoscrizioni di convenzioni in materia di separazione personale e scioglimento del matrimonio civile contenenti il trasferimento di diritti o il compimento di atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile con conseguente loro legittimazione alla successiva richiesta di trascrizione dei medesimi.

Si propone il seguente testo di modifica:

dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n.162 è aggiunto il seguente comma 3 bis.:





“Gli avvocati muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'accordo raggiunto a seguito della convenzione possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni contenenti la costituzione o il trasferimento di beni immobili o di diritti reali tra le parti. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

a) Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro.

b) Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al presente comma sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

c) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3”.

All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: «autorizzato» sono aggiunte le parole: «ovvero, nelle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio di cui al successivo articolo 6, dagli avvocati che le assistono»”.

	Nome e Cognome	Ordine	Firma
1	EDUARDO SAMPIETRO	PAVIA	 ✓
2	MICHELE DRAGHETTI	BOLOGNA	 ✓
3	CARLA PAPPALARDO	CAIANICA	 ✓
4	NADIA CARNEVALI CARROZZINI		 ✓

8
1

u. 13 h. 14,38
Avv. Massimo Maurilio

348/2610933

A. Maurilio



XXXIII CONGRESSO GIURIDICO FORENSE

(Rimini, 6-8 ottobre 2016)

MOZIONE CONGRESSUALE

INTERVENTO NORMATIVO IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(SU INIZIATIVA DELLA FEDERAZIONE DELLE CAMERE CIVILI DEL TRIVENETO)

Gli avvocati italiani, riuniti a Rimini il 6-8 ottobre 2016, in occasione del XXXIII Congresso Nazionale Forense,

premessò

- che nel quadro dell'applicazione dei mezzi alternativi alla risoluzione delle controversie la **negoziatioe assistita in materia di famiglia di cui all'art.6 del DL 132/2014** convertito nella L.162/2014 ha creato legittime aspettative di deflazione del contenzioso e di piena ed efficace soluzione in tempi certi delle controversie;
- che il Legislatore ha riconosciuto un ruolo attivo all'Avvocatura, chiamata ad attuare tali mezzi alternativi in tutte le forme previste per far fronte allo stato di dissesto della Giustizia italiana;
- che l'Avvocatura, nelle Sue componenti tutte, è scesa in campo a favore della negoziazione assistita impegnando mezzi ed energie per fornire risposta alle legittime aspettative create dalla legge;
- che l'attuale legislazione è incompleta e perciò inadeguata a realizzare pienamente lo scopo proprio della negoziazione assistita in materia di famiglia poiché non prevede espressamente che l'accordo raggiunto possa efficacemente regolare disposizioni patrimoniali su beni immobili, che pure fanno parte del contenuto tipico degli accordi di separazione e di divorzio;
- che è necessario rimuovere ogni limitazione che disincentiva il ricorso alla negoziazione assistita in materia di famiglia, che va invece sostenuto ed incoraggiato;
- che il riconoscimento ed il trasferimento della proprietà su beni immobili, al fine di assicurare il mantenimento alla parte che ne abbia diritto, è normalmente realizzato con le separazioni consensuali ed i divorzi congiunti, ai quali è perciò tuttora necessario ricorrere a scapito della negoziazione assistita per la lacuna normativa descritta;
- che appare perciò necessario equiparare pienamente l'efficacia dell'accordo di negoziazione assistita in materia di famiglia all'efficacia che la legge accorda ai provvedimenti giurisdizionali di recepimento degli accordi di separazione e divorzio che devono perciò essere idonei a realizzare anche i trasferimenti immobiliari strumentali alla corresponsione del mantenimento;

delibera di impegnare

le rappresentanze tutte dell'Avvocatura di richiedere al Governo e al Parlamento

l'adozione

del seguente immediato intervento **da attuarsi previo l'indispensabile confronto con l'Avvocatura medesima**: " *l'accordo di negoziazione assistita in materia di famiglia raggiunto dalle parti e sottoscritto anche dai rispettivi Avvocati che ne autenticano la firma è titolo valido per la trascrizione nei pubblici registri dei trasferimenti immobiliari ivi contenuti*".

Rimini, 6 ottobre 2016

